

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali» (2967), d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
ANTONIAZZI (Com.-PDS) 4

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali» (2967), d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e eriti commerciali», d'iniziativa dei deputati Cristofori, Bianchi Fortunato, Alessi, Anselmi, Antonucci, Armellin, Azzaro, Azzolini, Balestraci, Battaglia Pietro, Binetti, Bodrato, Bonferro-ni, Borra, Borri, Borruso, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Carrus, Casati, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Cobellis, Cimmino, Coloni, Corsi, Costa Silvia, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Fiori, Fronza Crepaz, Galli, Gelpi, Gottarino, Grippo, Leone, Lia, Loiero, Lucchesi, Lusetti, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Perrone, Piredda, Pisicchio, Portatadino, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocchi, Rosini, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sapienza, Saretta, Scotti Vincenzo, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zolla, Zoppi, Tealdi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Farò qualche brevissima considerazione su questo provvedimento che, come i colleghi sanno, è stato approvato dalla 11^a Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1991 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 agosto 1991.

Desidero fare una breve premessa. Nella passata legislatura era già stata presentata una proposta di legge relativa al riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, in aderenza anche agli indirizzi già affermati con il riordinamento di altre casse nazionali di previdenza dei professionisti. Purtroppo, il Parlamento non ha avuto la possibilità di licenziare in via definitiva il provvedimento in quanto approvato unicamente, in sede legislativa, dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati.

La Cassa di previdenza dei ragionieri fu istituita con la legge 9 febbraio 1963, n. 160. Con le successive leggi, rispettivamente del 12 marzo 1968 n. 410 e del 23 dicembre 1970, n. 1140, furono introdotte sostanziali modifiche al sistema, che nonostante tutto non si è attestato su posizioni di soddisfacente equilibrio tecnico-attuariale, per la mancanza di corresponsività tra contribuzioni e prestazioni.

Una sana e corretta gestione ha evitato l'insufficienza delle risorse, ma l'attuale assetto normativo ha permesso unicamente la corresponsione di pensioni al minimo. Si è tenuto, fra l'altro, presente che la

Corte dei conti, nel riferire al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa, per gli esercizi dal 1973 al 1985, ha sottolineato l'assoluta inadeguatezza del sistema normativo che regge questo istituto sia perchè sono ormai divenuti inattuali i meccanismi di funzionamento previsti dalla legge istitutiva sia per la scontata produzione di *deficit* tecnici, che per la ritenuta incapacità del sistema stesso a dare una soddisfacente e adeguata risposta alle esigenze previdenziali della categoria. È stata confermata la accertata inidoneità di provvedimenti parziali per la soluzione dei problemi della anzidetta categoria e ciò anche, perchè le norme che costituiscono l'attuale ordinamento si appalesano largamente superate ove vengano poste a raffronto con le modifiche intervenute e la evoluzione legislativa che si è verificata per altri analoghi organismi. In conclusione, con detta relazione viene auspicata una radicale riforma, in armonia con i più recenti indirizzi legislativi in materia di previdenza, che consenta il superamento del vigente ordinamento onde pervenire ad un sistema fondato su basi più moderne che garantiscano al libero professionista un trattamento pensionistico corrispondente alla entità dei redditi denunciati e rivalutati ed al ruolo dell'ente in oggetto nel quadro degli strumenti di intervento nel settore della previdenza pubblica.

Il provvedimento al nostro esame mira al soddisfacimento delle aspettative degli iscritti, presenti e futuri e a più adeguate prestazioni, salvaguardando anche i diritti dei pensionati. All'attuale regime gestionale della previdenza viene sostituito un sistema a ripartizione; viene cioè assicurata la proporzionalità delle contribuzioni soggettive ai redditi professionali netti degli interessati e la proporzionalità delle pensioni ai contributi versati, con salvaguardia del principio mutualistico che vuole assicurata la corresponsione di un minimo di pensione a fronte di un minimo di contribuzione.

È prevista anche la graduale abolizione delle contribuzioni non di ordine soggettivo, così che i redditi pensionistici siano commisurati solo agli oneri assicurativi. Di conseguenza, tenuto conto del favorevole rapporto tra iscritti e pensionati, i contributi corrisponderanno al 6 per cento dei redditi professionali netti dichiarati per l'IRPEF a titolo soggettivo, ed al 2 per cento del volume annuo di affari ai fini dell'IVA, a titolo integrativo.

La pensione, sarà determinata in ragione dell'1,75 per cento per ogni anno di contribuzione della media dei più elevati 10 redditi annuali professionali che sono dichiarati ai fini dell'IRPEF nei 15 anni anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

I redditi annuali, utili ai fini della determinazione della media decennale, nonchè le pensioni ed i contributi saranno rivalutati in ragione dell'adeguamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I requisiti per la maturazione del diritto alla pensione sono modificati nel senso che maturerà la pensione di vecchiaia sussistendo l'anzianità anagrafica di 65 anni e l'anzianità contributiva di 30 anni (anzichè di 25); maturerà la pensione di invalidità e quella ai superstiti sussistendo 10 anni di iscrizione e contribuzione (anzichè 5); vengono istituite le pensioni di anzianità con 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, e quelle di inabilità, con 10 anni di iscrizione e contribuzioni ed in conseguenza della perdita in

modo permanente e totale della capacità lavorativa; vengono istituiti un fondo per la previdenza ed un fondo per l'assistenza che assorbano gli attuali fondi di riserve tecniche; il fondo per la previdenza non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate.

Questa proposta è stata completata anche dalle norme transitorie che assicurano e disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, tutelando i diritti acquisiti e le situazioni in essere che meritano considerazioni.

Aderisce, fra l'altro, con alcune precisazioni e completamenti, a raccomandazioni degli organi di vigilanza e della stessa Corte dei conti, rinnovate pure nella relazione cui sopra si è fatto richiamo.

L'intervento che si propone, sostanzialmente, è conforme ai principi che sono già stati approvati dal Parlamento e corrisponde alle aspettative degli assicurati, non comporta oneri per la collettività, stimola la sincerità tributaria degli iscritti alla Cassa di previdenza.

Il trattamento delle pensioni è collegato infatti alle denunce dei redditi fatte da parte dei soggetti interessati.

ANTONIAZZI. Considerato che il provvedimento all'esame riguarda la riforma ed il riordinamento dell'ultima Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, chiedo quali sono gli orientamenti, ovvero se, una volta conclusa la discussione, dovremo sottoporre il provvedimento all'esame della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che abbiamo già richiesto i pareri delle Commissioni alle quali il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva.

Considerato che tali pareri non sono ancora pervenuti, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2588 è rinviato ad altra seduta.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA